



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.42 IN DATA 24/10/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 15, LR 12/2005 FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA INTEGRATA A SERVIZIO DELLA PERSONA -RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (HOSPICE - ALZHEIMER)

L'anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti in seduta i Consiglieri Comunali
All'Appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. PICCO CARLA - Presidente	Sì
2. SCAMPINI ANDREA - Assessore	Sì
3. GRASSI DANIELA - Assessore	Sì
4. LOFANO ANGELO - Assessore	Sì
5. ROGORA MASSIMO - Consigliere	Sì
6. PARIANI DAVIDE - Consigliere	Sì
7. DE BERNARDI ROBERTA - Consigliere	Sì
8. MARTA GIANLUCA - Consigliere	Sì
9. ZIPRANDI LORENA - Consigliere	No
10. BONINI PAOLO - Consigliere	Sì
11. TAVELLA ROCCO - Consigliere	Sì
12. BRUNINI EMANUELE - Consigliere	Sì
13. CERIOTTI MARIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

E' presente l'Assessore Esterno – Fabio Alfano

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Presenti 12

C.C. N. 42 DEL 24/10/2017

APPROVAZIONE MODIFICA AL PIANO DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 15, LR 12/2005 FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA INTEGRATA A SERVIZIO DELLA PERSONA -RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (HOSPICE - ALZHEIMER)

L'Assessore all'Urbanistica, Edilizia privata, Ecologia e Ambiente Ing. Grassi Daniela;

Premesso che nelle Linee Programmatiche per il mandato amministrativo 2017/2022, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale N.25 del 31 luglio 2017, l'Amministrazione ha espresso l'indirizzo di realizzare una Residenza Sanitaria Assistenziale (HOSPICE – ALZHEIMER) ;

Rilevato che:

- il vigente Piano di Governo del territorio (P.G.T.) e nello specifico il piano dei servizi, prevede la localizzazione di un'area specifica da destinare casa di riposo per anziani, housing sociale e verde localizzata in via Lamarmora;
- l'area individuata dal PGT da destinare casa di riposo per anziani, è interamente di proprietà privata, attualmente utilizzata per attività agricola;
- tali condizioni comportano la necessità di esproprio dell'area con esborso dei conseguenti indennizzi che, tenendo conto delle vigenti norme in materia, inciderebbero significativamente in capo al bilancio dell'ente;
- risulta altresì la necessità di dotare l'area di nuove infrastrutture viabilistiche per il collegamento alla viabilità principale, gravando in misura significativa il costo complessivo dell'operazione, per l'esproprio delle aree e per la realizzazione delle opere stradali;
- per gli aspetti paesistico ambientali comporterebbe un notevole consumo di suolo agricolo e drenante;

Rilevato altresì che sulla base delle suesposte considerazioni, tenuto ben presente che:

- l'obiettivo è quello di dotare il Comune di Magnago di una Residenza Sanitaria Assistenziale (HOSPICE – ALZHEIMER) senza oneri diretti a carico dell'Ente;
- la previsione sull'area di via Lamarmora indicata dal PGT, comporterebbe un significativo incremento dei costi per l'esproprio e per la dotazione di nuove infrastrutture viabilistiche;

Appurato che nel territorio comunale di Magnago la ricerca di un'area all'interno dell'abitato, nella disponibilità del patrimonio comunale, già dotata delle urbanizzazioni a rete e di facile accessibilità dalla viabilità principale, risulta tale da limitare le possibili soluzioni alternative identificando la migliore, se non l'unica zona idonea per la localizzazione, l'area a servizi ubicata in Via Don Lorenzo Milani e destinata a Polo Scolastico – aree per l'istruzione;

Rilevato che il giusto compromesso tra le esigenze e gli obiettivi sopra illustrati, ossia:

- contenimento dei costi;
- non consumo di suolo;
- localizzazione all'interno dell'abitato con facilità di accesso;
- area a ridotto impatto ambientale;

è rappresentato dall'area servizi in posta in Via Don Lorenzo Milani, a fianco della scuola media - Istituto Don Milani;

Rilevato altresì che:

- Tale area è di proprietà comunale e pertanto viene azzerata l'incidenza dei costi di esproprio;
- L'area è compresa tra la via A.Diaz e la via Vespucci ed è facilmente accessibile senza intralcio per la viabilità principale;
- L'area è collocata in posizione facilmente raggiungibile da ogni parte del territorio;
- Attualmente nella previsione l'area risulta destinata alla eventuale realizzazione di una nuova Scuola Media, dotata di palestra e di una mensa;
- La stessa previsione, manca di una esplicita analisi circa la sostenibilità dei relativi costi;
- In ogni caso il Piano dei Servizi prevede la possibilità alternativa di realizzare il complesso scolastico mediante la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio esistente;
- In futuro qualora necessario non viene impedita la realizzazione del Polo Scolastico;

Visto che il Comune di Magnago è dotato del Piano di Governo del Territorio approvato dal Consiglio Comunale, con delibera n. 27 del 21.06.2010, vigente ed efficace a partire dalla pubblicazione sul B.U.R.L. n. 41 del 13.10.2010;

Richiamato:

- l'art. 9 della legge regionale 12/2005, in virtù del quale i Comuni redigono ed approvano il Piano dei Servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale;
- in particolare il comma 14 dell'art. 9 della legge citata dove si stabilisce che: "Il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile";
- l'art. 4 della legge regionale citata, in virtù del quale al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi;
- in particolare il comma 2-bis dell'art.4 della legge citata: "Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)";
- la Circolare emanata dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica con in data 14/12/2010 recante "Applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – Vas nel contesto comunale, che al punto 3 "(ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE – VAS)", lettera d) così recita "per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi (c.d. varianti automatiche), ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di Via, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere";

Atteso che la legge regionale 28 novembre 2014 n.31, "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato" in prevalenza si pone la finalità del contenimento di consumo di nuovo suolo, al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola, prediligendo interventi prioritariamente verso aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare;

Considerato che questa Amministrazione ritiene strategico per lo sviluppo urbanistico e funzionale, modificare l'area a servizi posta in Via Don Lorenzo Milani e destinata a Polo Scolastico, destinandola alla realizzazione di una struttura integrata a servizio della persona -Residenza Sanitaria Assistenziale (Hospice – Alzheimer);

Rilevato che l'art. 9, comma 15, della legge regionale n. 12/2005 prevede per la modifica urbanistica in oggetto modalità di procedura semplificata poiché si cita: “La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.”;

Dato atto che trattandosi di realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, di aree già previste dal piano dei servizi, non necessita procedere alla procedura di valutazione ambientale strategica, non trattandosi in senso stretto di variante di Piano;

Di dare atto che la nuova destinazione d'uso urbanistica proposta non si pone in contrasto con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR;

Accertato che sull'area individuata per la realizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale, non gravano vincoli di natura ambientale, monumentale, archeologica, paesaggistica, idrogeologica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione dell'intervento o che lo subordinano ad ulteriori autorizzazioni di altre autorità;

Vista la scheda allegata redatta dal Settore Ambiente e Territorio, recante la modifica al vigente P.G.T. (Piano dei servizi) per la variazione della categoria d'uso delle aree sopra descritte, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la proposta di modifica è stata esaminata dalla Commissione Tecnica Comunale nella seduta del 12 ottobre 2017;

Ritenuto quindi di dover procedere all'approvazione della modifica al Piano dei Servizi del vigente PGT, mediante l'introduzione, con riferimento all'area considerata di una modifica di trasformazione della destinazione del sedime, da destinazione Polo Scolastico – (*art 15 norme PRI -Servizi pubblici e di quartiere - aree per l'istruzione*) a destinazione Servizio Della Persona - Residenza Sanitaria Assistenziale (*art 15 norme PRI -Servizi pubblici e di quartiere – aree per attrezzature civili di interesse comune*);

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 12 s smi;

Preso atto che la modifica, data la fattispecie, non comporta variante al PGT vigente, come disposto dall'art. 9, comma 15, della L.R. 12/2005 e smi;

Richiamati altresì i contenuti della Legge Regionale 28 novembre 2014 n. 31, le cui finalità sono quelle di “non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017;

Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 07/03/2017 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 e approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019 e Piano Opere Pubbliche 2017/2019” e s.m.i.;

PROPONE

1. di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa, l'interesse pubblico alla modifica di che trattasi;
 2. di modificare, conseguentemente, il Piano dei Servizi, mediante l'introduzione, con riferimento all'area considerata, di una modifica di trasformazione della destinazione del sedime, da destinazione Polo Scolastico – (*art 15 norme PR1 -Servizi pubblici e di quartiere - aree per l'istruzione*) a destinazione Servizio Della Persona -Residenza Sanitaria Assistenziale (*art 15 norme PR1 -Servizi pubblici e di quartiere – aree per attrezzature civili di interesse comune*);
 3. di approvare la scheda allegata redatta dal Settore Ambiente e Territorio, recante la modifica al Piano dei servizi del vigente P.G.T., per la trasformazione della categoria d'uso delle aree sopra descritte, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale;
 4. di dare atto che trattandosi di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non necessita procedere alla procedura di valutazione ambientale strategica, non trattandosi in senso stretto di variante di Piano;
 5. di dare atto che la destinazione d'uso urbanistica approvata, non è in contrasto con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR e comunque di alcune disposizioni di detti strumenti;
 6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce esclusivamente, ai sensi di legge, un'autorizzazione preliminare a prevedere una tipologia di servizi diversa da quella specificatamente prevista dal Piano dei Servizi del vigente PGT;
 7. di dare atto che ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a) del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33, la presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sarà pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza dell'attività di pianificazione della pubblica amministrazione e dell'efficacia degli atti assunti;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera dell'Assessore Grassi ed il parere favorevole espresso dal responsabile di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che l'argomento è stato discusso nella seduta della competente commissione consiliare del 12/10/2017;

Sentita la relazione dell'Assessore Grassi;

Preso atto degli interventi dei rispettivi capigruppo di minoranza ed in particolare della nota di disappunto letta dal consigliere Ceriotti che viene consegnata per essere allegata al presente atto, il quale dichiara inoltre di non partecipare al voto;

Preso altresì atto della dichiarazione di voto contrario del capogruppo Brunini;

Alle ore 21.47 escono i consiglieri Ceriotti – Bonini e Tavella; Presenti n. 9

Votanti n. 9; voti favorevoli n. 8; voti contrari n. 1 (Brunini); astenuti n. 0 resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa, l'interesse pubblico alla modifica di che trattasi;
2. di modificare, conseguentemente, il Piano dei Servizi, mediante l'introduzione, con riferimento all'area considerata di una modifica di trasformazione della destinazione del sedime, da destinazione Polo Scolastico – *(art 15 norme PR1 -Servizi pubblici e di quartiere - aree per l'istruzione)* a destinazione Servizio Della Persona -Residenza Sanitaria Assistenziale *(art 15 norme PR1 -Servizi pubblici e di quartiere – aree per attrezzature civili di interesse comune)*;
3. di approvare la scheda allegata redatta dal Settore Ambiente e Territorio, recante la modifica al Piano dei servizi del vigente P.G.T., per la trasformazione della categoria d'uso delle aree sopra descritte, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che trattandosi di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non necessita procedere alla procedura di valutazione ambientale strategica, non trattandosi in senso stretto di variante di Piano;
5. di dare atto che la destinazione d'uso urbanistica approvata, non è in contrasto con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR e comunque di alcune disposizioni di detti strumenti;
6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce esclusivamente, ai sensi di legge, un'autorizzazione preliminare a prevedere una tipologia di servizi diversa da quella specificatamente prevista dal Piano dei Servizi del vigente PGT;
7. di dare atto che ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a) del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33, la presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sarà pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza dell'attività di pianificazione della pubblica amministrazione e dell'efficacia degli atti assunti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco/Presidente
Picco Carla

Il Segretario Comunale
Monolo Angelo

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i

ESECUTIVITA'

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)